



Comune di Terme Vigliatore

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 DEL 28/04/2026

OGGETTO:

Campagna antincendio boschivo per il 2026 - Prevenzione rischio incendi e pulizia fondi incolti.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art. 12 comma V del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione Civile, il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal T.U.E.L., per finalità di Protezione Civile, è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti da emanare ai sensi dell'art. 54 del T. U. E. L., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Atteso che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante la stagione estiva;

Considerato, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto

- alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

Ritenuto necessario, stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o comunque ad attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato d'incendi;

Dato atto che, essendo la presente Ordinanza rivolta ad un numero indeterminato di destinatari, l'Amministrazione Comunale provvederà a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 comma II della legge 07 agosto 1990, n. 241 mediante pubblicazione della presente all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente;

Visti:

la L. n. 353/2000;
l'Art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e ss.ms.ii.;
il D. L.vo n. 267/2000;
la L. R. n. I 6/96;
la L. R. n. 14/98;
la L. R. n. 14/06;
l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
gli artt. 449 e 650 del C.P.;
gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285;
il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. I - Codice della Protezione Civile;

Visto il Decreto dell'Assessorato al Territorio e Ambiente n. 63/GAB del 12/03/2026, con il quale viene stabilito che la campagna antincendio boschivo ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre 2026.

Vista la nota della Prefettura di Messina Prot. n° 44158 area V - Protezione Civile datata 16/04/2026, in atti prot. N° 5012 di pari data, avente ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026– Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano – rurale".

Vista la nota della Questura di Messina prot. Cat.A4(330.1) /2026-Gab. datata 23/04/2026., in atti prot. n. 5453 del 24/04/2026 avente per oggetto: Provincia di Messina -. Intensificazione servizi di vigilanza per lka prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi.

ORDINA

CHE NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2026 È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI :

- **accendere** fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- **usare** motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- **fumare** e gettare: fiammiferi, sigari e sigarette;
- **lanciare** mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- **bruciare** rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- **abbandonare** rifiuti o realizzare discariche abusive;

ENTRO IL TERMINE DEL 15 MAGGIO 2026:

- i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali;
- i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte;
- i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse;
- i responsabili di cantieri edili e stradali;
- i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali;
- gli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario (Rete Ferroviaria Italiana Spa, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, l'ANAS Spa, la Città Metropolitana di Messina), **dovranno provvedere a propria cura e spese alla:**
 - alla ripulitura da siepi, stoppie e rami che si protendono sul ciglio stradale;

- alla creazione di viali parafulco:
- all'allontanamento della vegetazione secca e di ogni potenziale combustibile per una fascia di rispetto non inferiore ai metri 10.

PRECAUZIONI PER I LAVORI AGRICOLI

- i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento devono distare a metri 10 dalle macchine materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);
- adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpaglie, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10.

Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o della realizzazione dei viali parafulco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di abbandoni rifiuti;

In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere all'abbruciamento controllato di piccoli cumuli di residui vegetali agricoli, sul posto, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per il territorio, nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- l'attività di abbruciamento non potrà essere svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal **15 giugno al 15 settembre**, mentre è consentito, **in via eccezionale**, nei periodi compresi tra il **15 maggio e il 14 giugno** e tra il **16 settembre e il 31 ottobre esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 08,30**, a patto che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- è vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.
- che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e pulito per almeno un raggio di metri 10;
- che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
- È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

RESTA INTESO CHE NEL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE – 14 MAGGIO DALLE, ESCLUSIVAMENTE. ORE 06,00 FINO ALLE ORE 08,30 DI OGNI ANNO SOLARE SI POTRA PROCEDERE AL'ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPIE E RESIDUE DI SFALCI E POTATURE COME AMPLIAMENTE SOPRA SPECIFICATO.

SANZIONI

Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

- a chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e ss.mm.ii., da € 169,00 a € 680,00, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- a chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
- chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da € 77,47 a € 129,11;
- chi viola gli artt. I e 4 (accensione fuochi) senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art. 59 comma I, e art. 17/bis comma I del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 N. 773;
- chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 1.032,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;

CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 651 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, degli obblighi di cui all'art. 2 (di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi), verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

RICORDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

NUMERO UNICO EMERGENZA TEL. 112;

COMANDI PROV.LE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;

**CORPO FORESTALE DELLA REGIONE TEL. 1515;
DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (SORIS) TEL. 800404040.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza su tutto il territorio comunale e resa pubblica all'Albo pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune;
- le forze dell'ordine e la polizia municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Che la presente Ordinanza viene trasmessa:

Alla Prefettura di Messina.

Alla Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore.

Al Dipartimento della Protezione Civile di Messina

Alla Città Metropolitana di Messina - Uff. Protez. Civile

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina

Al Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia

Alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana

All'Anas S.p.a.

Al Cas (Consorzio Autostrade Siciliane)

Al Comandante del Nucleo di Polizia Municipale

Al Responsabile dell'Area Tecnica

Al Responsabile dell'area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line sul sito Internet del Comune.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Catania, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

Il Sindaco
Dr. Bartolo Cipriano